

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 330 del 6 agosto 2020.

“Emergenza sovrappopolamento suidi. Istituzione Tavolo tecnico nazionale”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' ed, in particolare, l'art. 19 'Controllo della fauna selvatica';

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale' ed, in particolare, l'art. 4 'Controllo della fauna';

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n. 18 'Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità';

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 3196/Gab. del 5 agosto 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con riferimento all'emergenza per il sovrappopolamento dei suidi rappresenta che, a seguito delle segnalazioni pervenute, nonché dei gravi episodi di attacchi alle persone e ingenti danni alle cose, da parte dei suidi inselvaticiti, verificatisi in più occasioni nel territorio siciliano, ritiene necessario trattare la problematica che, in alcuni casi sta assumendo aspetti emergenziali, al fine di poter stimolare la risoluzione dell'emergenza sia sul territorio regionale che su quello nazionale e, preliminarmente, evidenzia che: il quadro normativo nazionale attribuisce allo Stato la competenza in materia di protezione della fauna selvatica, come patrimonio indisponibile dello Stato, lasciando poco spazio alle Regioni per intervenire con efficacia per una drastica riduzione delle popolazioni entro limiti sostenibili; il comma 2 del citato art. 19 della legge n. 157/1992 sancisce che *“Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento”*; il comma 1 del citato art. 4 della legge regionale n. 33/1997 prevede che *“Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del*

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia”, ed il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto (ISPRA) può autorizzare piani di cattura o per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l’uso di veleni”; da ultimo, la citata legge regionale n. 18/2015 prevede, tra l’altro, la possibilità che nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, possono essere effettuati interventi di controllo e di gestione della fauna selvatica o inselvaticata, quale attività di pubblico interesse (...) ai fini della tutela della biodiversità, nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, prevedendo, inoltre che eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi sono limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati (...). Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, le disposizioni di cui alla citata legge sono demandate alle ripartizioni faunistica venatorie competenti per territorio (...);

CONSIDERATO che lo stesso Assessore nella richiamata nota prot. n. 3196/2020 rappresenta che: il combinato disposto delle suddette norme è evidentemente improntato alla tutela ed alla salvaguardia della fauna selvatica, non prevedendo interventi contingibili e urgenti, ma consentendo solo di effettuare interventi di controllo che devono essere mirati, selettivi e finalizzati a garantire l’equilibrio sostenibile tra la popolazione della specie 'target', il mantenimento delle coltivazioni agricole e le altre attività antropiche, nonché la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica; è,

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

altresì, evidente come la procedura sopra descritta mal si concilia con l'elevata prolificità dei suidi e degli altri ungulati che, abbinata al mutare del contesto ambientale dei territori e delle abitudini comportamentali ed alimentari degli animali, hanno creato in molte aree situazioni di emergenza e danni sempre maggiori alle coltivazioni; tale situazione, che interessa l'intero territorio nazionale, è stata, recentemente, sollevata da parte di tutte le Regioni al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), affinché possano essere apportate modifiche sostanziali alla norma nazionale in materia di protezione della fauna selvatica, introducendo il concetto di gestione faunistica delle popolazioni in sovrannumero, anche mediante forme di abbattimento selettivo nei territori non soggetti a preclusioni dell'esercizio venatorio, ed estendendo il più possibile il periodo di prelievo venatorio;

CONSIDERATO, infine, che l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, nella citata nota prot. n. 3196/2020 rappresenta che l'Amministrazione regionale, così come dà facoltà la normativa nazionale, ad oggi è intervenuta anche agendo sul periodo venatorio e sulle modalità di caccia, in maniera più ampia possibile ed, inoltre, si è adoperata per fornire ai territori le informazioni su procedure, buone pratiche e norme comportamentali che i Comuni stessi devono adottare per contribuire a fronteggiare il fenomeno, ma, ovviamente, queste misure possono essere solo accessorie rispetto ad interventi sistemici di contenimento delle popolazioni ad oggi non consentiti su larga scala dalla normativa nazionale vigente e, pertanto, al riguardo, richiede l'urgente attivazione di un 'Tavolo tecnico nazionale';

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di richiedere ai competenti organi statali l'istituzione di un
'Tavolo tecnico nazionale' per l'emergenza da sovrappopolamento di suidi;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di richiedere ai competenti organi statali
l'istituzione di un 'Tavolo tecnico nazionale' per l'emergenza da
sovrappopolamento di suidi, affinché possano essere apportate modifiche
sostanziali alla norma nazionale in materia di protezione della fauna
selvatica, in conformità alla proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, prot. n.
3196/Gab. del 5 agosto 2020, costituente allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

JT


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
L'ASSESSORE


Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827



Prot.3196/GAB del 05/08/2020

OGGETTO: Emergenza sovrappopolamento suidi. Richiesta istituzione Tavolo tecnico nazionale



Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta

e p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto del Presidente

LORO SEDI

Con riferimento all'oggetto, alle continue segnalazioni che pervengono da diverse realtà in ambito regionale su questo fenomeno, nonché con riferimento ai gravi episodi di attacchi alle persone e ingenti danni alle cose, da parte di suidi inselvatichiti, in più occasioni verificatisi nel territorio siciliano, si ritiene necessario trattare, con la Giunta di Governo, l'intera problematica che sta assumendo in taluni casi aspetti emergenziali, al fine di poter stimolare la trattazione e la risoluzione dell'emergenza da sovrappopolamento di suidi sul territorio regionale e nazionale.

Preliminarmente si evidenzia che il quadro normativo nazionale attuale (Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), attribuisce allo Stato la competenza in materia di protezione della fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), lasciando poco spazio alle Regioni per intervenire con efficacia per una drastica riduzione delle popolazioni entro limiti sostenibili.

In particolare, il comma 2 dell'art. 19 (controllo della fauna selvatica) della medesima legge, sancisce che «*Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei precedenti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento*».

La legge regionale 1 settembre 1997. n. 33. di recepimento della norma nazionale, al comma dell'art. 4 (controllo della fauna) prevede che «*Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,*

5.08.2020
A. Tacavella n. 2

per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo finché nelle zone nelle quali esiste il divieto di caccia". - il comma 3 del medesimo articolo prevede che "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto (ISPRA) può autorizzare piani di cattura o. per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni".

Da ultimo, la legge regionale 11 agosto 2015. n. 18 prevede, tra l'altro, la possibilità che *«nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, possono essere effettuati interventi di controllo e di gestione della fauna selvatica o inselvatichita, quale attività di pubblico interesse (...) ai fini della tutela della biodiversità, nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, prevedendo, inoltre che "eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi sono limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati (...). Nelle aree del territorio della Regione diverse dalle aree protette, le disposizioni di cui alla presente legge sono demandate alle ripartizioni faunistica-venatorie competenti per territorio (...).»*

È evidente come il combinato disposto dalle predette norme, in linea di principio, sia improntato alla tutela ed alla salvaguardia della fauna selvatica, non prevedendo interventi contingibili e urgenti, ma consentendo solo di effettuare interventi di controllo che devono essere mirati, selettivi e finalizzati a garantire l'equilibrio sostenibile tra la popolazione della specie "target", il mantenimento delle coltivazioni agricole e le altre attività antropiche, nonché la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

E altresì evidente che la procedura sopra descritta, alquanto complessa e farraginoso, che prevede, inizialmente, le segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità da parte dei Comuni e degli enti gestori, l'elaborazione di piani di monitoraggio e controllo, da sottoporre a preventiva approvazione dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA). la successiva eventuale attivazione di piani di controllo che prevedano l'abbattimento dei suidi mal si concilia con l'elevata prolificità dei suidi e degli altri ungulati che, abbinata al mutare del contesto ambientale dei territori e delle abitudini comportamentali e alimentari degli animali che sempre più si spingono a nutrirsi in prossimità o addirittura entro i centri abitati, hanno creato in molte aree situazioni di reale emergenza e danni sempre maggiori alle coltivazioni.

Tale situazione, che si ribadisce ancora una volta interessa l'intero territorio nazionale, è stata sollevata, recentemente, da tutte le Regioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf). affinché si apportino modifiche sostanziali alla norma nazionale in materia di protezione della fauna selvatica, che introducano il concetto di gestione faunistica delle popolazioni in sovrannumero anche mediante forme di abbattimento selettivo nei territori non soggetti a preclusione dell'esercizio venatorio, ed estendendo il più possibile il periodo di prelievo venatorio.

In riferimento a questo ultimo aspetto, la Regione Siciliana, nell'ambito della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità), aveva previsto, all'interno delle aree protette, dove il fenomeno del sovrappopolamento assume carattere emergenziale a causa del divieto di caccia, di intervenire mediante forme di abbattimento selettivo. Detta norma, tuttavia, è stata oggetto di impugnativa da parte dello Stato. Pertanto, sino a quando lo Stato non legifera in materia, apportando modifiche sostanziali alla norma nazionale in materia di protezione della fauna selvatica, come sopra illustrato, non si potranno ottenere risultati significativi.

L'amministrazione regionale, così come dà facoltà la vigente normativa nazionale, ad oggi è intervenuta anche agendo sul periodo venatorio e sulle modalità di caccia, in maniera più ampia possibile; si è inoltre adoperata per fornire ai territori le informazioni su procedure, buone pratiche e norme comportamentali che i Comuni stessi devono adottare per contribuire a fronteggiare il fenomeno (svuotamento e lavaggio continuo dei cassonetti delle zone periferiche dei centri abitati, limitrofe agli ambienti naturali, apposizione di tabelle monitorie che segnalino la presenza di suidi e norme comportamentali per i cittadini e gli automobilisti). Ovviamente queste misure possono essere solo accessorie rispetto ad interventi sistemici di contenimento delle popolazioni ad oggi non consentiti sul larga scala dalla normativa nazionale vigente.

Tutto quanto sopra illustrato viene sottoposto alle valutazioni della Giunta di Governo ai fini di richiedere l'urgente attivazione di un "Tavolo tecnico nazionale".



L' ASSESSORE
BANDIERA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bandiera", written over the printed name.